



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 22/03/2001**

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia) DELIBERA C.C. 13 febbraio 2001 n. 18

Approvazione modifica punto 6).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- Di accogliere l'anzidetta proposta dell'U.T.C., che qui di seguito si intende integralmente trascritta, e quindi:

1) di approvare la seguente modifica del punto 6 delle norme urbanistico-edilizie del P.P. del Comparto "O", approvato con delibera del C.C. n. 215 del 4.3.94 e successiva variante approvata con delibera di C.C. n. 37 del 8.10.96:

### **ALTEZZA DEGLI EDIFICI**

Edilizia plurifamiliare: massimo mt. 10,50 ad esclusione dei volumi tecnici; edilizia monofamiliare: massimo mt. 7,50 ad esclusione dei soli volumi tecnici. Per le modalità di misurazione delle altezze si richiamano integralmente le norme contenute al punto 10 dell'art. 25 del Regolamento Edilizio vigente;

2) di precisare che l'altezza dei fabbricati deve riferirsi al piano campagna ovvero di sistemazione esterna dell'edificio indipendentemente dalla distanza dalla strada, ove lo stesso fosse arretrato rispetto al filo stradale;

3) di precisare, altresì, che le parti di edificio fuoriuscenti dal terreno così come sistemato, a norma del Regolamento Edilizio, devono essere conteggiate come volume urbanistico;

4) di precisare che l'altezza del fabbricato arretrato rispetto al ciglio stradale va misurata dal piano di sistemazione alla linea di gronda, che viene individuata tra l'intersezione della parete verticale con l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura.

Il Presidente

F.to Domenico Cavarsi

Il Consigliere anziano Il Segretario Generale

F.to Salvatore Mangiacotti F.to Giuseppe Pellegrino

San Giovanni Rotondo, 8 marzo 2001

Il Sindaco

Avv. Antonio Squarcella

---